



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

N° Prot. 270/2016

Tivoli, 28 luglio 2016

Al responsabile dell'Ufficio Liquidazioni  
e p.c. Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

SEDE

### **OGGETTO: pagamento di indennità e spese ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.**

Avendo preso possesso dell'Ufficio recentemente, alla luce delle richieste opportunamente avanzate, ritengo di esporre i criteri da applicare in materia di pagamento di indennità e spese ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, ferma restando l'autonoma motivata diversa determinazione del magistrato che provvede alla liquidazione.

Senza pretesa di esaustività si individuano le categorie di soggetti ricorrenti di interesse dell'Ufficio del pubblico ministero.

Naturalmente i criteri esposti potranno essere oggetto di rivalutazione in presenza di ulteriori approfondimenti e di evoluzioni giurisprudenziali.

#### **1-Consulenti tecnici**

**I consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero** rientrano nella categoria *dell'ausiliario del magistrato* (art. 3, comma lett. n) D.P.R. n. 115/2000<sup>1</sup>) e, dunque, del pubblico ministero<sup>2</sup>, ma si differenziano dagli altri ausiliari (punto sub. 2) per una particolare disciplina (specificamente in materia di magistrato competente alla liquidazione).

Si tratta esclusivamente dei soggetti nominati ai sensi degli artt. 359, 360 e 225, c.p.p., indicati -appunto - come consulenti tecnici. Sono esclusi, dunque, gli interpreti e i traduttori (nominati secondo la specifica disciplina degli artt. 143 e ss. c.p.p.), le attività relative a spese straordinarie (disciplinate dall'art. 70 D.P.R. cit.).

**Per gli importi da liquidare** si applicano gli artt. 49-57 D.P.R. cit. e il DM 30 maggio 2002<sup>3</sup>.

**Per il procedimento di liquidazione** si applicano gli artt. 71 e 168 d.P.R. cit.

---

<sup>1</sup> Art. 3, comma 1, lett. n, D.P.R. n. 115/2002: *"ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge.*"

<sup>2</sup> Art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002: *"magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile?*

<sup>3</sup> **Questa è la conclusione cui giungono le Sezioni Unite con la sentenza n. 9605/2014 che si riferisce esclusivamente ai soggetti nominati come consulenti tecnici, senza consentire alcuna estensione:** *"A giustificare la applicazione della medesima regola concorre la sussistenza della medesima ratio, in considerazione dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra autorità che designa e soggetto designato quale perito o consulente e delle responsabilità che derivano al "magistrato" dalle liquidazioni dal medesimo ordinate (art. 172 T.U.).... Resta da ribadire che la regola di competenza sopra delineata per il perito e il consulente del P.M. deriva da una speciale disposizione normativa, e non incide sulla regola fissata in via generale dall'art. 168 T.U. per il custode e gli altri ausiliari ivi menzionati."*



Si precisa che le spese per l'utilizzo del mezzo proprio possono essere liquidate solo se preventivamente autorizzate. Pertanto, per consentire la liquidazione delle spese sostenute per raggiungere il luogo del conferimento dell'incarico nel decreto di nomina si preciserà che il consulente è preventivamente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio.

**La competenza alla liquidazione** è attribuita al pubblico ministero<sup>4</sup>, qualunque sia la fase in cui si trovi il procedimento<sup>5</sup>.

**Trovano applicazione le disposizioni sulla decadenza** di cui all'art. 71, commi 2 e 3, d.P.R. cit.<sup>6</sup>, che vanno rilevate dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione<sup>7</sup>. Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. cit. e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero, cui va notificato il ricorso<sup>8</sup>, a mezzo di atto di costituzione nel giudizio.

I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

## 2.- Altri ausiliari del pubblico ministero

Rientrano nella categoria *dell'ausiliario del magistrato* (art. 3 lett. n), d.P.R. cit.) e, dunque, del pubblico ministero, anche:

---

<sup>4</sup> In senso univoco SS. UU n. 9605/2014, per le ragioni indicate in nota 3.

<sup>5</sup> SS. UU. n. 9605/2014, secondo cui, pur se l'art. 168, co. 1, D.P.R. n. 115/2002 fa riferimento al *magistrato che procede*, prevale “diverso criterio di lettura, che pone l'accento sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell'incarico, e privilegia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l'organo che vi presiede, si rinvia però — proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del P.M. — nell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., che rinvia all'osservanza delle disposizioni previste per il perito e, quindi, all'art. 232 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento ne momento della richiesta di liquidazione”.

<sup>6</sup> Art. 71 D.P.R. 115/2002:

2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e 'indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

<sup>7</sup> S.C. n. 4373/2015: “a) ...la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contrasta con l'art. 2968 c.c., secondo il quale “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione...”, disposizione correlata con l'art. 2966 c.c., per la quale “la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”; nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle cause, tassativamente previste, che impediscono la decadenza è verificata; ne consegue che solamente nel caso in cui l'ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non può certo invocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione delle norme di legge in tema di decadenza; b) ... il termine di 100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che non è un termine ordinatorio, ma un termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge (che qui non ricorrono); c) ... le considerazioni che precedono rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista. In ogni caso questi eventuali ritardi non incidono sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine, ossia, ex art. 71, comma 2 cit., il compimento delle operazioni peritali che è coincidente con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni (Cass. 27/12/2011 n. 28952)”.

<sup>8</sup> Cass. Civ. n. 3936/12015 “Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale (gli stessi principi valgono per la liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M.” (giurisprudenza precedente alle modifiche apportate all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal d.lgs. n. 150/2011, pur se sembrano applicabili i medesimi principi).



- a) *l'interprete tecnico, l'interprete, traduttore;*
- b) *qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge.* Questa categoria, peraltro, per il pubblico ministero appare residuale perché in presenza delle caratteristiche indicate sarà nominato un consulente tecnico;
- c) *qualunque altro soggetto "comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge".* Si differenziano dai soggetti di cui alla lett. b) perché mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei *"al compimento di atti"*;

**Per gli importi da liquidare** si applicano gli artt. 49-57 d.P.R. cit. e il DM 30 maggio 2002.

**Per il procedimento di liquidazione** si applicano gli artt. 71 e 168 d.P.R. cit.

**La competenza alla liquidazione è attribuita al magistrato che procede,** (artt. 71, comma 1, e 168, comma 1, d.P.R. cit.).

E' consolidata la giurisprudenza per cui **"magistrato che procede"** **"è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione"**<sup>10</sup>. Il magistrato che procede, dunque, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di liquidazione, va individuato:

- nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero,
- dopo l'archiviazione (e la richiesta di archiviazione), il Gip<sup>11</sup>,
- dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice della cognizione,
- dopo la definitività della sentenza, il Giudice dell'Esecuzione.

Peraltro, trovando applicazione le disposizioni sulle decadenze (cfr. sub) la competenza, nel caso di rispetto del termine per la richiesta, sarà quasi sempre del pubblico ministero.

**Trovano applicazione le disposizioni sulle decadenze** di cui all'art. 71, commi 2 e 3, d.P.R. cit., che vanno rilevate dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione. Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 d.P.R. cit. e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero, cui va notificato il ricorso, a mezzo di atto di costituzione nel giudizio.

I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

### 3. Persone informate sui fatti.

Ai testimoni, espressamente considerati da alcune disposizioni, vanno equiparate le persone informate sui fatti ascoltate dal pubblico ministero.

**Per gli importi da liquidare** si applicano gli artt. 45-48 d.P.R. cit.

**Per il procedimento di liquidazione** si applicano gli artt. 71 e 168 d.P.R. cit.

**Per la competenza alla liquidazione** operano i principio esposti al paragrafo 2 (altri ausiliari). E' competente, dunque, il **"magistrato che procede"**: *"quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione"*.

<sup>9</sup> S.C. n. 113/2006.

<sup>10</sup> Principio ribadito da SS.UU. n. 9605/2014 quando hanno affermato un diverso criterio per il consulente tecnico (e il perito). Precedentemente: S.C. nn. 24013/2009 e 20264/2012. Successivamente alle Sezioni Unite: S.C. nn. 2215/2015 e 3489/2015.

<sup>11</sup> Cfr. le sentenze citate alla nota precedente: S.C. nn. 24013/2009, 20264/2012, 2215/2015, 3489/2015 relative alla liquidazione in tema di intercettazioni per le quali si applica la medesima disposizione.

S.C. n. 20264/2012 giunge a tale conclusione individuando nel caso di archiviazione il Gip in quanto *"giudice dell'esecuzione (che si identifica in quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento definitivo: nel caso di specie, l'archiviazione)"*.

S.C. n. 2215/2015 individua *"per "magistrato" ...sia il giudice che il P.M.; che con la locuzione "che procede" deve intendersi il magistrato che ha materialmente la disponibilità degli atti a momento della richiesta di liquidazione"*.



**Trovano applicazione le disposizioni sulle decadenze** di cui all'art. 71, commi 2 e 3, d.P.R. cit., che vanno rilevate dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta. Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 d.P.R. cit. e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero, cui va notificato il ricorso, a mezzo di atto di costituzione nel giudizio.

I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

#### 4 - Custodi giudiziari

**Pur potendo rientrare nella categoria indicata al par. 2, lett. c)** (qualunque altro soggetto “*comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge*”) **presentano alcune particolarità.**

**Per gli importi da liquidare** (per custodia, conservazione e spese) si applicano gli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002, specificamente:

- per veicoli a motore e natanti, il Decreto Interministeriale 2 settembre 2006 n. 265;
- per altri beni gli usi locali (ai sensi dell'art. 58, co. 2, cit. e art. 3 DM n. 265/2006 cit.)<sup>12</sup>. In particolare, con riferimento alle “merci”, potrà determinarsi l'importo:
  - o sulla base della tariffa di custodia giornaliera determinata dall'Agenzia del Demanio, in mancanza di diversa indicazione del custode di uno specifico uso locale<sup>13</sup>,
  - o secondo le determinazioni del magistrato, d'intesa col Procuratore, qualora il custode indichi un diverso uso<sup>14</sup>.

**Per il procedimento di liquidazione** si applicano gli artt. 72 e 168 d.P.R. cit.

**Per la competenza alla liquidazione** operano i principi esposti al par. 2 (altri ausiliari). E' competente, dunque, il “**magistrato che procede**”: “*quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione*”.

Non **trovano applicazione le disposizioni sulle decadenze** di cui all'art. 71, commi 2 e 3, d.P.R. cit., **ma quelle sulla prescrizione.** In particolare<sup>15</sup>:

- di norma opera la prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno in cui è maturato il diritto;
- si applica il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 c. c. solo nel caso in cui nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso.

La prescrizione va rilevata dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione<sup>16</sup>. Nel caso di opposizione (proposta ai sensi dell'artt. 170 d.P.R. cit. e 15 d.lgs. n. 150/2011) la decadenza va opportunamente eccepita dal pubblico ministero cui va notificato il ricorso a mezzo di atto di costituzione nel giudizio.

Operano le cause di interruzione previste dal codice civile. In particolare, “*la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore*” (art. 2943, comma 4, c.c.); dunque, ai sensi dell'art. 1219, comma 1, “*il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto*”<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. anche Cass. civ. nn. 11281/2012, 25651/2015 e 752/2016).

<sup>13</sup> La tariffa determinata dall'Agenzia del Demanio, Filiale di Roma, il 26 luglio 2002 appare un utile riferimento anche per l'applicazione uniforme nel tempo da parte di questo ufficio, pur dopo l'emanazione del D; n. 265/2006.

<sup>14</sup> Secondo Cass. Civ. n. 752/2016 la determinazione dovrà avvenire “*dovendo intendersi il corrispettivo della custodia usualmente praticato dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta*”.

<sup>15</sup> Prima del D.P.R. 115/2002 SS.UU. 25161/2002. Successivamente S.C. n. 38470/2008.

<sup>16</sup> S.C. n. 38470/2008.

<sup>17</sup> Cass. Civ. n. 3371/10: “*In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo*



I termini vanno calcolati ai sensi dell'art. 155 c.p.c.

**5- Operatori telefonici per attività di intercettazione (ovvero acquisizione di tabulati fino al 2009), nonché persone che hanno svolto attività di intercettazione<sup>18</sup>.**

Una particolare menzione va fatta alle indennità e spese relative a operazioni di acquisizione di tabulati o di intercettazioni.

**Le spese sostenute per l'acquisizione dei tabulati telefonici** (consegnati fino al 31.12.2009, data di operatività dell'art. 96, co. 5, d.lgs. n. 2509/03, come modificato dalla l. n. 191/2009) **e per le operazioni di intercettazione telefonica devono intendersi come "spese straordinarie" previste dall'art. 70 d.P.R. n. 115/2002.** In tal senso, oltre che la circolare 8 ottobre 2002 del Ministero della Giustizia contenente alcuni chiarimenti sul *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, la giurisprudenza della Corte di legittimità per cui i gestori telefonici non rivestano lo *status* di ausiliari del giudice e tantomeno di custodi<sup>19</sup>.

Vi rientrano, evidentemente, anche le spese per il noleggio di apparecchiature.

**Per il procedimento di liquidazione** si applicano, dunque, gli artt. 70 e 168-bis d.P.R. cit.

**La competenza alla liquidazione** è attribuita, ai sensi dell'art. 168-bis d.P.R. 115/2000, introdotto dal d.lgs. 120/2018, al *pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione*<sup>19</sup>.

Questa nuova disposizione deve ritenersi che operi anche per i procedimenti in corso.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to

---

*sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento".*

<sup>18</sup> Il presente paragrafo è stato sostituito con provvedimento del 3 dicembre 2018 emesso dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 120/2018.

<sup>19</sup> Nel testo previgente era stato così disposto:

**"La competenza alla liquidazione è attribuita al magistrato che procede, (artt. 70, comma 1, e 168, comma 1, d.P.R. cit.).**

*Trova ingresso quanto esposto al par. 2. E' consolidata la giurisprudenza per cui "magistrato che procede" "è quello che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della presentazione della richiesta di liquidazione" 2. Il magistrato che procede, dunque, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di liquidazione, va individuato:*

- nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero,
- dopo l'archiviazione (e la richiesta di archiviazione), il Gip3,
- dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice della cognizione,
- dopo la definitività della sentenza, il Giudice dell'Esecuzione.

*E' evidente che, di norma, provvederà il pubblico ministero, venendo le istanze di liquidazione tempestivamente proposte dagli interessati".*

Questa disposizione era stata confermata in data 19 settembre dopo la nota n. 0141004 del 29.7.2016 del Ministero della Giustizia, pervenuta il 2 settembre 2016.